

## EMILIA ROMAGNA 2008

### 1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

#### 1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 30 giugno 2008, n. 10 (B.U. 30 giugno 2008, n. 108)

#### **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni.**

Con questa legge organica, la regione "adotta misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi specifici condivisi con province, comuni e comunità montane".

La legge procede quindi al riordino territoriale, nel cui quadro opera la riforma delle comunità montane, fra l'altro ridelimitandone gli ambiti territoriali ed assimilandole nell'ordinamento alle Unioni di comuni, le quali vengono incentivate in quanto "livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali".

Leggi regionali successive alla presente disciplineranno il conferimento alle nuove comunità montane – ente al quale la legge riconosce il ruolo sia di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano, che associativo dei comuni - e alle Unioni di comuni, di funzioni e compiti amministrativi e delle relative risorse, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, razionalizzazione, contenimento dei costi, semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione e dei livelli di governo e gestione.

La legge incoraggia anche la cooperazione tra gli enti associativi e le province, che possono attribuire loro compiti e funzioni provinciali decentrate.

In coerenza con le disposizioni della presente legge, la l.r. 2/2004 (Legge per la montagna, v. *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Emilia-Romagna, 1.2 a*) viene sostanzialmente modificata.

#### 1.2 Settoriali

(a) L.r. 29 gennaio 2008, n. 1 (B.U. 29 gennaio 2008, n. 14)

#### **Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo.**

La finalità che la regione persegue attraverso le disposizioni di questa legge sono la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone per l'alimentazione e l'agricoltura.

A tal fine viene istituita la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno, finalizzata a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di erosione, attraverso la conservazione *in situ* ed *ex situ*.

Vengono inoltre definite le linee guida dell'intervento regionale.

Viene altresì disposta l'istituzione del Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene, e di registri anagrafici.

*(b) R.r. 27 maggio 2008, n. 1 (B.U. 28 maggio 2008, n. 89)*

**Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna.**

Questo regolamento, in attuazione dell'art. 56 della l.r. 8/84, disciplina la gestione faunistico-venatoria in modo da garantire un rapporto di compatibilità con la presenza degli ungulati, e da razionalizzare la gestione faunistico-venatoria dei cervi mediante una programmazione unitaria sul piano regionale.

Dei 6 titoli in cui è articolata la legge, il secondo è dedicato alla gestione degli ungulati, il III a quella del cervo, il IV alle forme di prelievo e alla modalità di caccia, il V all'attività di ripopolamento, ai piani di controllo e al recupero dei capi feriti, il VI a divieti e sanzioni.

Il testo comprende un allegato tecnico che specifica nel dettaglio l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo selettivo negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva, la destinazione dei capi abbattuti in azioni di caccia o in attività di controllo.

*(c) L.r. 27 maggio 2008, n. 7 (B.U. 28 maggio 2008, n. 87)*

**Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico.**

La legge dispone anzitutto la sostituzione del titolo della legge regionale 4/2000 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) con il titolo "Norme per la disciplina della attività di animazione e di accompagnamento turistico". Questa nuova formulazione viene sostituita alla vecchia in tutto il corpo della legge.

Inoltre, la legge viene integrata con la previsione di ulteriori specializzazioni professionali (cicloturismo, equiturismo, turismo acquatico e subacqueo), oltre ad altre che possono essere individuate dalla province.

Vengono sostituiti gli articoli relativi alle condizioni per l'esercizio dell'attività, alla formazione professionale, agli elenchi provinciali delle professioni turistiche, agli attestati di idoneità e ai tesserini di riconoscimento, alle sanzioni amministrative, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Vengono infine introdotte agevolazioni per le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche durante l'accompagnamento del gruppo.

*2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

*(a) L.r. 10 marzo 2008, n. 5 (B.U. 10 marzo 2008, n. 37)*

**Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche.**

Finalità della legge è la promozione "delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale". Agli effetti della legge, tali attività vengono definite "bottega storica" o "mercato storico". Vengono poi specificati i requisiti per ottenere il relativo riconoscimento e l'iscrizione in appositi albi comunali.

Per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 41/97, essere bottega storica o mercato storico costituisce titolo di priorità.

*(b) L.r. 28 luglio 2008, n. 15 (B.U. 28 luglio 2008, n. 130)*

**Partecipazione della regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali.**

La legge autorizza la regione a partecipare alle società Bologna Fiere Spa, Rimini Fiera Spa, Fiere di Parma Spa, Piacenza Expo Spa, per rispondere a molteplici finalità: affermare il ruolo delle grandi società fieristiche emiliano-romagnole, anche al fine della promozione dell'internazionalizzazione del commercio; cooperazione ed integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi; miglioramento operativo, anche grazie ad economie di scala e di scopo; iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e di nuove iniziative; ulteriori integrazioni societarie; sostegno a progetti tendenti a promuovere all'estero manifestazioni di eccellenza internazionale.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie*

*(a) L.r. 19 dicembre 2008, n. 21 (B.U. 19 dicembre 2008, n. 215)*

**Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) quale tributo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rinuncia ai crediti tributari di modesta entità.**

Viene istituita l'imposta di cui al titolo, quale tributo proprio dell'Emilia-Romagna. La legge dispone anche la rinuncia da parte della regione alla riscossione dei crediti tributari in essere alla data del 31 dicembre 2008, inferiori ad euro 16,53.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*